



## PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 17/SG

Mantova, 3 aprile 2014

OGGETTO: Direttiva riguardante l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro applicazione art. 53, comma 16 ter, d.lgs 165/2001.

Ai Dirigenti  
Alle Posizioni Organizzative

e, p.c.: Al Presidente  
Alessandro Pastacci

Al Direttore Generale  
Gianni Petterlini

Ai Revisori dei Conti

All'O.I.V.

LORO SEDI

La legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo.

In attuazione di tale normativa:

- la Conferenza Unificata ha sottoscritto l'intesa prevista dall'art. 1, commi 60 e 61 della legge 190/2012, con cui sono stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in materia di anticorruzione;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 72 dell' 11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione di ciascun Ente.

La Provincia di Mantova, in attuazione della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013:

- con deliberazione di Giunta n. 5 del 31 gennaio 2014 ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
- con deliberazione di Giunta n. 22 del 14 marzo 2014 ha approvato il Piano per la prevenzione della corruzione.

Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'obbligo di emanare direttive finalizzate all'adozione di misure preventive anticorruzione e in particolare il Piano della Provincia di Mantova nella parte relativa alle "contromisure" prevede una specifica contromisura (C-008) definita "adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi".

A tale proposito l'art. 53 comma 16 *ter* del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia, non possano svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Provincia svolta attraverso i medesimi poteri. L'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 ha esteso tale divieto ai soggetti titolari di incarico amministrativo di vertice e ai dirigenti incaricati esterni.

Al riguardo si impartiscono le seguenti indicazioni applicative:

- 1) Nei contratti individuali di lavoro e nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la Provincia nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio.
- 2) Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o agli incaricati cessati, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia, il divieto descritto al punto precedente. La segnalazione deve essere fatta con nota scritta controfirmata per ricevuta dall'interessato e inviata per conoscenza anche al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 3) In base alle citate disposizioni, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Provincia. (Si suggerisce la seguente frase da inserire nei bandi tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante: *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio"*).
- 4) Per i soggetti nei confronti dei quali emerge, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento.
- 5) Qualora sia emersa la violazione dei divieti sopra illustrati, il dirigente che ha accertato la violazione ha l'obbligo di darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento subito dall'Ente.

La ratio della norma è volta alla riduzione del rischio che *"durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in*

*contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza di accordi fraudolenti" (Piano Nazionale Anticorruzione Allegato 1 Paragrafo B10).*

Il Dirigente competente dovrà, nel provvedimento preordinato alla stipula del contratto, dare atto degli avvenuti accertamenti dei presupposti richiesti dalla norma di cui sopra, nonché indicarli nella apposita reportistica che verrà definita dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Si precisa inoltre che:

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 sono nulli;
- i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

LA DIRIGENTE  
F.to Barbara Faroni

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Francesca Santostefano